

## Viaggiatori extraUe No alle rettifiche Iva

No alla vecchia prassi per rettificare il regime Iva sulle cessioni ai viaggiatori extracomunitari ammesse allo sgravio dell'imposta ai sensi dell'art. 38-quater del dpr n. 633/72: a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite la procedura doganale «Otello 2.0», le note di variazione per la contabilizzazione a credito o a debito del tributo, rispettivamente dopo il ricevimento oppure il diniego del «visto uscire», non possono essere emesse cumulativamente e in forma cartacea, ma devono passare per il sistema informatico e riguardare ciascuna operazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58 dell'11 giugno 2019, in risposta alle istanze di alcune società di «tax refund», che chiedevano se fosse ancora applicabile la prassi di cui alla risoluzione n. 1882/1994, che aveva consentito a dette società di inviare al commerciante un documento cartaceo con valore fiscale di nota di variazione riepilogativa contenente l'indicazione dell'Iva cumulativa e le singole transazioni mancanti del visto doganale, da annotare cumulativamente sul registro Iva. Ciò perché l'art. 4-bis del dl n. 193/2016 ha previsto che le fatture relative alle cessioni di beni di cui al citato art. 38-quater devono essere emesse in forma elettronica, secondo la procedura poi attivata dall'agenzia delle dogane con la piattaforma informatica Otello 2.0. Nella risposta, richiamata la funzione delle note di variazione e la relativa disciplina nazionale, contenuta nell'art. 26 del dpr n. 633/72, l'Agenzia osserva che tali documenti (dette anche fatture rettificative) devono rispettare le regole di emissione delle fatture cui si riferiscono, le quali, ai sensi del citato art. 4-bis, dal 1° settembre 2018 vanno emesse in modalità elettronica. Osserva inoltre che la determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018, emanata dall'Agenzia delle dogane d'intesa con le entrate, prevede all'art. 6 che le disposizioni ivi contenute sono applicabili a tutte le fatture per il tax free shopping e alle relative note di variazione trasmesse ad Otello 2.0. Quanto alla possibilità di emettere la nota di variazione cumulativa, anche le istruzioni dell'amministrazione doganale chiariscono che ogni singola operazione di cessione risulta identificata dal sistema con un codice univoco. In conclusione, non è consentito operare la variazione con riferimenti cumulativi, né utilizzare strumenti alternativi al sistema Otello 2.0.

**Franco Ricca**

© Riproduzione riservata

